



Venezia, 16-02-2017

nr. ordine 633  
Prot. nr. 20

Al Sindaco Luigi Brugnaro

**e per conoscenza**

Alla Presidente della X Commissione  
Alla Segreteria della Commissione consiliare X  
Commissione  
Alla Presidente del Consiglio comunale  
Al Capo di Gabinetto del Sindaco  
Ai Capigruppo Consiliari  
Al Presidente della Municipalità Mestre - Carpenedo  
Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano  
Al Vicesegretario Vicario

## INTERROGAZIONE

**Oggetto:** Ponti trans-lagunari e circolazione marea.

**Tipo di risposta richiesto:** scritta

### PREMESSO CHE:

- i ponti trans-lagunari, quello ferroviario aperto al pubblico nel 1846 e quello automobilistico inaugurato nel 1933, che corrono perfettamente appaiati per poco meno di 4 km collegando Venezia alla Terraferma, sono stati costruiti ad archi per consentire la libera circolazione della marea nella considerazione che uno sbarramento totale o anche solo parziale avrebbe causato pesanti problemi alla vita della Laguna.

### CONSIDERATO CHE:

- con il passare del tempo e probabilmente anche a causa del variare delle condizioni ambientali, sotto agli archi di entrambi i ponti sono venute a formarsi depositi e incrostazioni di varia natura che, di fatto, rallentano fortemente e, in qualche caso, impediscono all'acqua di transitare;  
- nel corso delle precedenti stagioni estive tale situazione è stata foriera sia dal lato di San Giuliano sia dal lato Bottenighi, di alcuni fenomeni di anossia delle acque che hanno causato la morte di imponenti quantità di pesce e lasciato un segno ambientale prolungato;  
- in occasione di eventi di alta marea l'occlusione delle arcate si contrappone come una barriera all'espansione in Laguna Nord della grande massa d'acqua portata dentro alla Laguna dal Canale Malamocco e causando, probabilmente un aumento del livello di marea alla città storica;  
- anche la Legge Speciale per Venezia - LEGGE 16 aprile 1973, n. 171 - Interventi per la salvaguardia di Venezia. (GU n.117 del 8-5-1973 ) prescrive, sul piano della tutela ambientale sistemica lagunare, che non debbano esserci divisioni e/o separazioni tra le diverse parti della Laguna di Venezia (Articolo 2, comma b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, **con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.**)

### CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- pur nell'ambito del mantenimento e tutela dei bassi fondali e delle velme quali caratteristiche fondamentali ed indispensabili alla vita di particolari specie di flora e fauna, deve essere garantita la libera circolazione delle maree anche sotto entrambi i Ponti Translagunari;  
- tale incombenza spetta, secondo le nostre informazioni, ai soggetti competenti sulle vie ferroviarie e automobilistiche;  
- la competenza della zona lagunare fa capo al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle acque).

### SI INTERROGA IL SINDACO DI VENEZIA PER CHIEDERE SE:

- è a conoscenza di quanto esposto nel testo della presente interrogazione;

- ritenga di attivarsi per coinvolgere nella questione al Provveditorato Iterregionale alle Opere Pubbliche di Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia;
- ritenga in ogni caso di attivarsi per ottenere dai soggetti competenti il puntuale assolvimento degli obblighi per quanto riguarda il ripristino ed il mantenimento delle condizioni di libera circolazione delle acque nella Laguna di Venezia.

**Renzo Scarpa**

Ottavio Serena